

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
VI Commissione (Finanze)
Giovedì 11 giugno 2015

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163);
sottolineata la notevole rilevanza dell'intervento legislativo, il quale consentirà di compiere un importante passo in avanti sul piano della chiarezza, della semplificazione e della stabilità dell'ordinamento tributario, nonché del miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti;
evidenziato in particolare come le norme in materia di abuso del diritto di cui al nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 consentiranno finalmente di regolare a livello legislativo una fattispecie nata in sede giurisprudenziale e che, per tale ragione, si presta a suscitare notevoli dissensi interpretativi e a generare inevitabilmente contenzioso, con il duplice effetto negativo di esporre da, un lato, i contribuenti a una situazione di incertezza e di indurre, dall'altro, la giurisprudenza a dover colmare spazi interpretativi eccessivamente ampi;
sottolineato inoltre come la nuova disciplina recata dall'articolo 10-bis della legge n. 212 introduca opportunamente nell'ordinamento una norma generale antiabuso che unifica in un unico concetto l'abuso del diritto e l'elusione fiscale con riferimento alle imposte sui redditi e alle imposte indirette, fatta salva solo la speciale disciplina in materia doganale, ottemperando altresì alle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva;
evidenziato come le previsioni dell'articolo 2 dello schema, che intervengono sulla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario, chiarendo che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, consentano anch'esse di superare un fattore di incertezza e conflittualità presente nell'ordinamento tributario, facilitando inoltre l'applicazione di altri strumenti previsti dallo stesso ordinamento, quali la procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, introdotta sulla base del modello stabilito in sede OCSE;
sottolineata la portata innovativa del regime di adempimento collaborativo introdotto dal Titolo III dello schema di decreto legislativo, il quale rappresenta un progresso significativo verso la costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata, la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti stessi, nonché al fine di focalizzare le energie e le professionalità esistenti nelle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria verso funzioni a più alto valore aggiunto, che consentano di rendere più mirate ed efficaci le attività di controllo e accertamento;
evidenziato come tale nuovo regime collaborativo abbia ancora un connotato necessariamente sperimentale, essendo limitato a una platea ancora ristretta di imprese, ma costituisca un modello da estendere a un novero più ampio di contribuenti, sulla base degli sviluppi e degli affinamenti successivi della disciplina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;

2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche in questo caso il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;

3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, laddove si fornisce la definizione di vantaggi fiscali indebiti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il richiamo ai principi dell'ordinamento tributario riguarda sia l'ordinamento nazionale sia quello dell'Unione Europea sia gli accordi internazionali;

b) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 11 «della legge 27 luglio 2000, n. 212» con quella all'articolo 11 «della presente legge», dal momento che l'articolo 10-bis viene inserito nella stessa legge n. 212;

c) valuti il Governo l'opportunità di coordinare, nel presente schema di decreto legislativo o nell'emanando decreto legislativo contenente un più generale riordino degli interpelli, il comma 5 del predetto articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si fa riferimento alla possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, con il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse;

d) valuti, in particolare, il Governo l'opportunità che l'istanza di interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza;

e) con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la contestazione della condotta stessa sia preventivamente validata a livello di vertice territoriale dell'Amministrazione finanziaria;

f) con riferimento al comma 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, specifichi il Governo che il termine di un anno per la richiesta, da parte dei terzi, del rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, decorre dal giorno in cui i terzi stessi ricevono l'informazione, da parte dell'Amministrazione medesima, della sopravvenuta emersione del diritto;

g) con riferimento al comma 13 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali

tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di graduare le sanzioni amministrative rispettando la differenza tra evasione ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione con riferimento a tutte le imposte;

h) con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di meglio definire la previsione, altrimenti troppo generica, secondo la quale il contribuente si impegna a rispondere alle richieste dell'Agenzia delle entrate «nel più breve tempo possibile»;

i) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, il quale prevede, nel quadro del nuovo regime dell'adempimento collaborativo, la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l'Agenzia medesima non condivida la posizione del contribuente, valuti il Governo l'opportunità di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie, nell'ambito dello stesso schema di decreto ovvero nell'ambito dell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie;

l) con riferimento all'articolo 7, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un termine temporale certo volto a definire la durata della fase di prima applicazione delle norme sull'adempimento collaborativo, prevedendo inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione circa l'applicazione del nuovo istituto.